

TRACCIA 24 SETTEMBRE 2013

A seguito di dissidi insorti tra loro i quattro soci della società Alfa srl raggiungevano un accordo che formalizzano in una scrittura privata il 1° Aprile 2013 con la quale, tra l'altro:

- 1) Tizio e Caio si obbligavano a cedere a Sempronio e Mevio il 50% delle quote sociali di loro proprietà verso il corrispettivo di € 500mila con atto da stipularsi entro tre mesi e quindi entro il 30 Giugno 2013.
- 2) Le parti si impegnavano a sottoscrivere entro trenta giorni, quindi entro il 30 Aprile 2013, una scrittura privata relativa agli specifici contenuti e modalità di esecuzione dell'accordo di cessione, in particolare:
 - a) i tempi e modalità del pagamento del corrispettivo, comunque da dilazionarsi in diverse *tranches*;
 - b) le garanzie offerte da Sempronio e Mevio per il pagamento del corrispettivo;
 - c) le modalità e tempi della liberazione di Tizio e Caio dalle garanzie bancarie prestate in qualità di soci.

Le parti non riuscivano a raggiungere l'accordo circa l'individuazione di quanto indicato ai punti a,b,c, così che non veniva sottoscritta la scrittura prevista al punto 2.

Al 30 Giugno 2013 Tizio e Caio si rifiutavano di stipulare la cessione delle quote sociali.

Sempronio e Mevio allora si rivolgono al loro avvocato di fiducia per vedere tutelate le proprie ragioni ed interessi.

Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato di Sempronio e Mevio, rediga parere motivato sulla fattispecie individuando le norme ed istituti di riferimento, le problematiche giuridiche rilevanti, le azioni e domande a tutela delle ragioni dei propri assistiti .

Fin. civile

24/09/2013

fin. civ. 24/09

Pratica: Nessuna

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Documento n. 1 di 1 | [Torna al documento](#) | [Elenco risultati](#) | [Elenco doc. corr.](#)

ESTREMI

Fatto Diritto P.Q.M.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 12 settembre 2013

Numero: n. 20893

CLASSIFICAZIONE

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - in genere

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista	- Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio	- Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita	- Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana	- rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16045/2007 proposto da:

D.V.A., V.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato COPPOLA VINCENZO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

C.A.S., C.C., C.P.;

- intimati -

sul ricorso 18671/2007 proposto da:

C.A.S., C.C., C.P.R.,
elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229,
presso lo studio dell'avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, che li rappresenta
e difende unitamente all'avvocato GRECHI TARCISIO, giusta delega in
atti;

- ricorrenti -

contro

D.V.A., V.G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 997/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,
depositata il 07/11/2006 R.G.N. 1544/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

FATTO

(Torna su)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. e D.V.A. convenivano in giudizio C.C., C.A.S. e C.P. davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo la loro condanna in solido ad adempiere il contratto sottoscritto in data 18 settembre 1998, integrato dalle successive dichiarazioni del 12 ottobre 1998 e 16 ottobre 1998.

Con detto contratto, e le indicate integrazioni, V. - D. V. si erano impegnati a cedere il 50 per cento delle quote di partecipazione in tre società (nelle società Roby s.r.l., B. P. Immobiliare s.r.l. e Niki Costruzioni s.r.l.) ai convenuti, titolari dell'altro 50 per cento delle quote sociali, a rinunciare alle azioni giudiziarie in corso ed a prestarsi ad ogni formalità necessaria al trasferimento di proprietà immobiliari in contestazione, verso il corrispettivo di lire 2.900.000.000 e l'impegno dei C. a liberare i soci cedenti le quote dalle garanzie da loro prestate agli istituti di credito in favore delle società anzidette.

Esponavano che le tre società erano state poste in liquidazione, a causa di insanabili dissidi tra i soci; che l'accordo transattivo raggiunto in data 18 settembre 1998, a definizione di ogni contenzioso, comprendeva anche l'impegno delle parti a sottoscrivere entro trenta giorni una scrittura privata contenente la specifica delle modalità di esecuzione dell'accordo; che le trattative intercorse per dare esecuzione alla scrittura del 18 settembre 1998 erano rimaste infruttuose per il fatto che i C. postergavano alla cessione delle quote la liberazione dei soci cedenti dalle garanzie bancarie prestate e non offrivano garanzie idonee per il pagamento del corrispettivo.

Costituitisi in giudizio, C.C., C.A. S. e C.P. deducevano la nullità o annullabilità del contratto per "vizio di causa" o per "impossibilità di conseguire l'oggetto". Sostenevano inoltre che l'accordo sul modo di dare esecuzione al contratto del 18 settembre 1998, soprattutto con riferimento alla garanzia del pagamento del corrispettivo, pretesa da V. e D.V., ma non dovuta in quanto non pattuita - non sarebbe stato raggiunto per il comportamento tenuto da questi ultimi, con la conseguenza che, essendo risultati vani gli ulteriori tentativi di concretizzare l'accordo, la scrittura privata di cessione delle quote era rimasta completamente ineseguita.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta nel corso del giudizio dagli attori, rigettava le altre domande degli attori e la domanda riconvenzionale dei convenuti, con compensazione delle spese processuali.

Riteneva il primo giudice che la scrittura privata era un accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del contratto transattivo non più perfezionato, ragione per cui erano infondate tanto la domanda di adempimento, quanto le domande di risoluzione per inadempimento, mancando un contratto, presupposto imprescindibile di entrambe le azioni. Le parti infatti, pur avendo già raggiunto una intesa sugli elementi principali del regolamento del loro rapporto, avevano inteso subordinare il perfezionamento del contratto al successivo accordo anche sugli elementi secondari relativi alle modalità di pagamento del corrispettivo concordato, aspetto al quale è stato assegnato carattere essenziale, risultando con certezza, sia dalla previsione espressa di una scrittura integrativa, sia dal comportamento successivo delle parti, che esse hanno attribuito rilevanza decisiva a tali modalità. Con sentenza depositata il 19-3-2007 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado.

Propongono ricorso V.G. e D.V.A. con un motivo.

Resistono C.C., C.A.S. e C. P. e propongono ricorso incidentale condizionato illustrati da memoria.

DIRITTO

(Torna su)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare è la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt.1183, 1321, 1326, 1350 e 1372 c.c., e vizio di motivazione.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione e di violazione di legge, là dove non riconosce alla scrittura inter partes la natura di contratto compiuto, composto di ogni elemento essenziale, a nulla rilevando la mancata intesa fra le parti in ordine all'esecuzione dello stesso.

2. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra" (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).

3. La Corte d'appello ha compiutamente enunciato le ragioni del proprio convincimento, illustrando i passaggi logici che la hanno condotta a ritenere che la scrittura del 18 settembre 1998 non poteva essere un contratto preliminare.

La Corte ha ritenuto che le parti, impegnandosi a concordare e redigere entro breve termine la "specifica delle modalità di esecuzione" dell'accordo in data 18 settembre 1998, avessero in effetti previsto di formare, dopo avere documentato in via ricognitiva lo stato delle intese precontrattuali da loro raggiunto, una scrittura a completamento della precedente nella quale manifestare la comune volontà non ancora perfezionata fissando i punti irrisolti, ma considerati di carattere essenziale e di rilevanza decisiva per l'attuazione delle reciproche promesse ed obbligazioni di dare e fare, da concentrare in un contesto di equilibrata salvaguardia delle rispettive ragioni.

4. Rientravano tra questi punti, che il tribunale riconduce con espressione di sintesi alle "modalità di pagamento del corrispettivo concordato", l'individuazione e la prestazione delle garanzie (ipotecarie o di altra natura) necessarie a tutelare V. e D. V. nelle loro ragioni con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale e di carattere processuale che si erano impegnati a compiere per consentire ai C. di gestire senza ritardo (per la situazione esistente di crisi), in assoluta autonomia, le tre società e le proprietà immobiliari in regime di cointestazione.

5. L'accordo esecutivo previsto per completare e dare attuazione a quello precedente, stabilendone appunto le modalità di esecuzione, senza le quali le intese tra le parti non avrebbero avuto ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto, non è stato raggiunto, per dissensi di metodo e di merito insorti tra V. e D.V., da un lato, ed i C., dall'altro lato, come risulta dalla corrispondenza versata in causa. La comune volontà delle parti non può essere sostituita da quella unilaterale di una di esse, nè da disposizioni di legge, nè dalla volontà del giudice, in quanto i contraenti non hanno inteso dare ingresso ad alcuna supplenza e surrogazione del loro comune e concertato volere, affidato appunto al raggiungimento dell'accordo esecutivo.

6. I giudici di merito hanno ritenuto non concluso l'iter formativo del contratto (preliminare) di transazione, limitandosi la scrittura del 18 settembre 1998 a documentare in via ricognitiva lo stato delle intese precontrattuali raggiunto dalle parti a quella data essendo la minuta del contratto rimasta tale così da potersi affermare mancante la volontà contrattuale e non ancora insorto il vincolo negoziale ai sensi degli artt. 1371 e 1372 c.c..

7. La motivazione della sentenza impugnata è logica e non contraddittoria e sorregge adeguatamente la decisione adottata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la scrittura del 18 settembre 1998 fosse una puntuazione dello stato degli accordi raggiunti dalle parti e non fosse un contratto preliminare, suscettibile di esecuzione specifica, sul rilievo che le questioni che le parti avevano rinviato all'accordo integrativo fossero essenziali, sia perchè così considerate dalle parti, sia per la loro oggettiva rilevanza nell'ambito di un equilibrato assetto delle posizioni e degli interessi fra le parti.

8. La violazione di norme di ermeneutica contrattuale invocata genericamente dalla che le elenca, senza però alcuna precisazione in ordine alle concrete violazioni di norme interpretative compiute dai giudici di merito e senza alcuna indicazione della norma invece applicabile.

9. Il motivo non censura compiutamente la motivazione della sentenza là dove ritiene l'essentialità degli accordi sull'esecuzione che dovevano completare una volontà contrattuale ancora non perfezionata.

10. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

P.Q.M.

Torna su

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013